

**MISURE PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE
REGIONE LOMBARDIA**

Tra i provvedimenti stabiliti dalla Giunta Regionale per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente, la Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) 7635 dell'11 luglio 2008 prima, e la D.G.R. 9958 del 29 luglio 2009 hanno definito le misure di limitazione del traffico veicolare in attuazione della Legge Regionale 24/2006.

I provvedimenti in vigore quest'anno, in parte già validi lo scorso inverno, si applicano a partire dal 15 ottobre 2011, con le seguenti modalità:

Zona A1

AUTOVEICOLI: dal 15 ottobre 2011 al 15 aprile 2012, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 non possono circolare:

- gli autoveicoli a benzina Euro 0 (anche detti pre-Euro 1);
- gli autoveicoli diesel (cioè alimentato a gasolio) Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 (omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE).

Tutto il territorio Regionale

- CICLOMOTORI: per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0

i provvedimenti di limitazione progressiva applicati negli scorsi anni si estendono a tutta la Regione pertanto, a partire **dal 15 ottobre 2011**, vigerà il **fermo permanente** della circolazione **in tutte le zone del territorio regionale (A1, A2, B, C1 e C2), da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00;**

- AUTOBUS M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL): fermo permanente degli autobus M3 di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel a partire dal 15 ottobre 2011, da lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00 su tutto il territorio regionale.

VEICOLI ESCLUSI DAL FERMO

- 1. veicoli elettrici leggeri** da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- 2. veicoli muniti di impianto**, anche non esclusivo, **alimentato a gas naturale o gpl**, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- 3. veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili** (filtri FAP) sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione. (N.B. Per "efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili" si intende un sistema FAP in grado di garantire un valore di emissione del particolato pari o inferiore al limite fissato per gli Euro 3).
- 4. veicoli storici**, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici.
- 5. veicoli classificati come macchine agricole** di cui all'art. 57 del Decreto legislativo 285/1992;
- 6. motoveicoli e ciclomotori** dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli

Aderente a:



CONFAPI

IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Via F. Lippi, 30
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076
Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it
www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173
P. Iva 01548020179

a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre-Euro 1. I motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 non possono circolare (allegato 1 alla D.G.R 9958/09), mentre le restanti tipologie di ciclomotori e motocicli a due tempi possono circolare.

7. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:

- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 4924 del 15/06/2007 e n. 6418 del 27/12/2007;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC.

DEROGHE

Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone;

- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;

Si precisa che i Comuni non possono più concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dal provvedimento regionale.

DOVE SI APPLICA IL FERMO

Si applica su tutti i tratti stradali ricadenti all'interno delle Zone critiche, comprese le strade provinciali e statali ad esclusione delle:

- autostrade;
- strade di interesse regionale R1;
- tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.

Per la provincia di Brescia ricordiamo che i comuni che ricadono nella zona A1 sono i seguenti: Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Brescia, Castel Mella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gardone Valrompia, Gussago, Lumezzane, Marcheno, Nave, Rezzato, Roncadelle, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Villa Carcina.

CONTROLLI

I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.

SANZIONI

Secondo quanto stabilito dall'art. 27 comma 11 della L.R. 24/2006, l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, di cui agli artt. 13 e 22 della citata Legge, ovvero di quanto sopra descritto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 450,00. In caso di contestazione la sanzione effettiva è di euro 150,00 (doppio del minimo L.689/81).

Qualora il sindaco, per motivi di inquinamento, intendesse attuare limitazioni di circolazione più restrittive rispetto alla citata Legge regionale 24/2006, la sanzione per chi circola con veicolo di classe euro inferiore a quella ammessa in ordinanza, è riconducibile all'art. 7 comma 1 b) e comma 13 bis pari a euro 155. (in caso di reiterazione della violazione nel biennio: sospensione della patente di guida da 15 a 30 gg.).

SPEGNIMENTO MOTORI

Si applicano su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre 2011 al 15 aprile 2012 i seguenti obblighi:

- lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

VETROFANIE

La Giunta Regionale, con d.G.R. n. 438/10, ha differito la data di decorrenza dell'obbligo di apposizione delle vetrofanie, fino alla data che sarà rideterminata contestualmente all'adozione di un nuovo provvedimento.